



CAPITOLATO SPECIALE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

CONSORZIO PER LA GESTIONE
DELLE POLITICHE SOCIALI
Azienda Speciale Consortile tra i comuni
della Zona socio sanitaria Grossetana

COESO

Sede Amministrativa: Via Damiano Chiesa n°12 58100 Grosseto | Tel. 0564
43921 - N. Verde: 848 58 02 18 | Partita Iva 01258070539 - R.E.A. CCIAA di
Grosseto: n. 108432 | www.coesoareagr.it

Normativa di riferimento:

- D.lgs 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”
Poichè i servizi in oggetto ricadono all’interno dell’elenco di cui all’All II B (Ctg 25 Numero di riferimento CPC 93) per gli stessi vige l’obbligo di applicazione ai sensi dell’art 20 del D.lgs n. 163/2006 degli artt. 68 (specifiche tecniche), 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), art 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati) dello stesso codice oltrechè l’osservanza dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità dettati dall’ordinamento comunitario. Pertanto anche in conformità della Comunicazione interpretativa della CE relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazione di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive appalti pubblici pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE del 01.08.2006 la disciplina di affidamento di tali servizi si fonda su un complesso di regole assunte da fonti differenti dallo stesso codice dei contratti pubblici;
- Legge 8 novembre 1991 n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali” , DPCM 30 marzo 2001 “Atto d’indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art 5 della legge 8 novembre 2000 n. 328”
- LRT 24 novembre 1997 n. 87 “Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell’ambito regionale”;
- LR 41/2005 “Sistema integrato d’interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;
- Deliberazione del Consiglio Regionale 10 novembre 1998 n. 335 come modificata e integrata dalla Deliberazione del Consiglio Regionale 31 ottobre 2001 n. 199 attuativa di quanto previsto al punto 4 della Deliberazione del Consiglio Regionale 5 giugno 2001 n. 118;
- Regolamento del CoeSO per l’affidamento dei servizi alla persona approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 7 giugno 2002 n. 9 smi;
- Condizioni contenute nel Disciplinare di gara, nel Bando di gara e nel presente Capitolato speciale
- Normative richiamate nelle disposizioni e alle condizioni sopra indicate

Art 1**Oggetto del capitolato**

Il presente capitolato ha per oggetto la gestione del servizio di assistenza sociale domiciliare, da effettuarsi nei confronti di cittadini anziani, minori, disabili psicofisici e adulti in stato di bisogno, privi o carenti di risorse di autonomia, nelle varie forme e configurazioni descritte successivamente.

Il servizio è finalizzato a mantenere l’utente nel proprio ambiente di vita e a mantenere e favorire la ripresa delle relazioni sociali lì dove sono interrotte.

Si tratta conseguentemente di un servizio strutturato e organizzato in modo tale da offrire le necessarie prestazioni all’utente presso il suo domicilio o la sua dimora.

Esso interviene, pertanto, per finalità generali di cambiamento, per la modificazione della situazione psico-fisica dell’individuo, del suo ambiente di vita oltre che per l’attivazione delle risorse della comunità in un’ottica di miglioramento della qualità della vita dell’assistito.

Il servizio opera sulla base di progetti individualizzati nei quali sono individuati gli obiettivi di cambiamento e le modalità di verifica.

Gli utenti che beneficiano dell’assistenza si possono quantificare alla data di approvazione del presente atto in circa **280 – 300** persone in media al mese

Il servizio nella sua completa articolazione consta mediamente di n **39.000/40.000** ore annuali circa per il servizio di assistenza domiciliare

Il servizio dovrà essere effettuato a favore di soggetti residenti nei comuni appartenenti alla zona socio - sanitaria “Grossetana”: Comuni di Campagnatico, Castiglione della Pescaia, Grosseto, Roccastrada, Scansano e Civitella Paganico.

Il valore complessivo del servizio ammonta annualmente a **€ 685.235,31 (IVA 4% esclusa)** così ripartito:

Tipologia del servizio	ore previste	costo orario a base d’asta	costo complessivo	Totale generale
Assistenza domiciliare di base generica (III livello)	18.308	16,60	303.912,8	

Assistenza domiciliare di base specializzata (IV livello)	20171	17,81	359.245,51	
Assistenza educativa	1100	20,07	22.077	
Totale				685.235,31

Non sono ammesse offerte per una parte solamente del servizio.

Art 2

Durata dell'appalto

L'appalto avrà la durata di 36 mesi, salvo i casi di risoluzione anticipata previsti dal presente capitolato.

La decorrenza avrà data dall'effettivo inizio del servizio comunicata dal Settore Servizi Sociali sotto riserva di legge ed in pendenza della stipula del contratto.

La cooperativa è tenuta ad assicurare la continuità del servizio oltre i termini sopraindicati qualora non fosse concluso l'espletamento della nuova gara, per un tempo non superiore a 180 giorni, alle stesse condizioni su richiesta dell'azienda da inviarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

E' facoltà dell'Amministrazione recedere dal contratto in caso di soppressione del servizio, dandone comunicazione alla ditta mediante lettera raccomandata A.R. e con preavviso di tre mesi. In tal caso in deroga all'art.1671 del c.c., sarà attribuito alla ditta, a tacitazione di ogni pretesa in ordina al recesso, solo l'intero corrispettivo del mese in cui il recesso ha avuto effetto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di attivare, alla scadenza del presente appalto, una procedura negoziata ai sensi dell'art.57 comma 5 lettera b) del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

Art 3

Sede operativa

La cooperativa s'impegna ad attivare forme di immediata rintracciabilità del coordinatore del servizio e degli operatori. L'addetto al coordinamento del servizio della cooperativa deve poter essere rintracciato tramite numero telefonico, anche utilizzando un sistema di chiamata cerca persona o deviazione di chiamata, dal lunedì al sabato dalle ore 6.00 alle ore 22.00, per ogni problema e/o necessità riferito al servizio. La cooperativa s'impegna ad attivare un servizio di segreteria telefonica. E' richiesto, inoltre, un numero di fax, una casella e-mail e un servizio di telefonia mobile da estendere a tutti gli operatori del servizio.

La cooperativa, inoltre, dovrà costituire una sede operativa nel territorio dell'area grossetana

Art 4

Finalità del servizio

L'assistenza domiciliare è finalizzata a salvaguardare il nucleo familiare ed il singolo nei periodi di particolare bisogno, ad evitare l'istituzionalizzazione impropria, a ridurre gli stati di cronicizzazione, di malessere e di emarginazione fisica e psicologica, nonché a salvaguardare il ripristino di ruoli sociali significativi. Favorisce inoltre la permanenza del cittadino nel proprio ambiente naturale e ne stimola la collaborazione e la partecipazione per la ricerca delle soluzioni più idonee.

Gli interventi si realizzano in situazioni di isolamento, di perdita dell'autonomia, di insufficienti risorse e/o carenze di contesto familiare sociale, sono pertanto indirizzati a favorire l'autonomia individuale del nucleo, il recupero delle potenzialità residue, il mantenimento dell'unità familiare anche in presenza temporanea di particolari problematiche.

Art 5

Prestazioni oggetto del servizio

ASSISTENZA DOMICILIARE DI BASE NON SPECIALIZZATA

- ❖ AIUTO A FAVORIRE L'AUTONOMIA NELLE ATTIVITA' GIORNALIERE PER SOGGETTI AUTOSUFFICIENTI
 - ➔ bagno
 - ➔ vestizione
 - ➔ trasporto e accompagnamento presso ambulatori medici, ospedali, presidi sociali e sanitari in genere, centri diurni e altre strutture
 - ➔ visita all'utente speditizzato per provvedere se necessario ad eventuali esigenze (cambio biancheria ecc..)
- ❖ AIUTO PER IL GOVERNO DELLA CASA
 - ➔ riordino e pulizie dell'alloggio, cambio, pulizia e riordino della biancheria e vestiario
 - ➔ preparazione dei pasti e pulizia stoviglie
 - ➔ ogni altro intervento che sia necessario a livello domestico
- ❖ COLLABORAZIONE NEL SETTORE DEL SEGRETARIATO SOCIALE PER:

- ➔ informazioni pratiche, servizi e svolgimento di piccole commissioni
- ➔ accompagnamento dell’utente per varie pratiche e necessità

ASSISTENZA DOMICILIARE DI BASE SPECIALIZZATA

- ❖ AIUTO A FAVORIRE L’AUTONOMIA NELLE ATTIVITA’ GIORNALIERE PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI
 - ➔ alzata da letto
 - ➔ igiene personale
 - ➔ vestizione
 - ➔ aiuto nell’assunzione dei pasti
 - ➔ trasporto e accompagnamento presso ambulatori medici, ospedali, presidi sociali e sanitari in genere, centri diurni e altre strutture
 - ➔ visita all’utente speditizzato per provvedere se necessario ad eventuali esigenze (cambio biancheria ecc..)
- ❖ AIUTO PER IL GOVERNO DELLA CASA DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI
 - ➔ riordino e pulizie dell’alloggio, cambio, pulizia e riordino della biancheria e vestiario
 - ➔ preparazione dei pasti e pulizia stoviglie
 - ➔ ogni altro intervento che sia necessario a livello domestico
- ❖ COLLABORAZIONE NEL SETTORE DEL SEGRETARIATO SOCIALE PER:
 - ➔ informazioni sui diritti, sulle pratiche burocratiche, servizi e svolgimento di particolari commissioni
 - ➔ accompagnamento dell’utente per varie pratiche e necessità
- ❖ INTERVENTI TESI A FAVORIRE LA VITA DI RELAZIONE ANCHE IN COLLABORAZIONE CON STRUTTURE E/O RISORSE DEL TERRITORIO
 - ➔ il coinvolgimento dei vicini e dei parenti
 - ➔ i rapporti con strutture ricreative, culturali associative del territorio
 - ➔ la partecipazione ad interventi di socializzazione e/o recupero
 - ➔ lo stimolo e la partecipazione ad attività integrative di socializzazione

INTERVENTI EDUCATIVI PER MINORI FINALIZZATI AL SOSTEGNO SCOLASTICO E EXTRASCOLASTICO su richiesta dei plessi scolastici

Luoghi di svolgimento del servizio

Gli interventi domiciliari vengono effettuati di norma presso:

- domicilio dell’utente
- altri recapiti, ivi compresi i presidi socio educativi, plessi scolastici e altre strutture residenziali e semiresidenziali presso i quali si trova anche temporaneamente o presso i quali è opportuno accompagnare l’utente.

Modalità e tempi di erogazione

Gli interventi saranno erogati di norma dalle ore 6,00 alle ore 22,00 per sei giorni alla settimana. Nell’ambito del predetto orario l’assistente sociale competente stabilisce, sulla base del PAP (progetto di assistenza personalizzato) con il coordinatore della cooperativa l’orario degli interventi individuali.

Per particolari esigenze, in modi e forme da concordare i servizi dovranno essere resi anche nei giorni festivi e/o in orario notturno, su richiesta del Coordinatore dei Servizi Sociali del COeSO

Art 6

Organizzazione del servizio

Il servizio sarà gestito con i tempi e le modalità tecnico organizzative indicate nel presente capitolato, nel progetto presentato e nei limiti e con le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale.

Gli operatori della Cooperativa, fermo restando il rispetto delle competenze di indirizzo da parte del Consorzio, e l’obbligo di fattiva collaborazione da parte dei medesimi, prestano il loro lavoro senza vincolo di subordinazione nei confronti del Consorzio e rispondono dell’operato esclusivamente al coordinatore/referente della Cooperativa.

La Cooperativa svolge l’attività con piena autonomia organizzativa e gestionale e s’impegna a conformare la propria attività alla normativa regionale e nazionale per il settore, agli indirizzi del Piano Regionale e Zonale Sanitario e Sociale e ad osservare gli eventuali regolamenti e disciplinari operanti.

La Cooperativa organizza la propria attività nell’ambito degli specifici piani assistenziali personalizzati e della programmazione periodica disposta dal servizio sociale del Consorzio.

La Cooperativa, sulla base delle indicazioni fornite, predisporrà gli orari settimanali per i propri operatori.

L’orario di servizio concordato deve essere quello effettivamente prestato presso l’utente senza tener conto dei tempi di percorrenza.

Le modalità di organizzazione devono risultare da specifica e idonea documentazione conservata presso la stessa aggiudicataria disponibile per eventuali verifiche.

Modello organizzativo/operativo del servizio

Referente per il Consorzio dell’assistenza domiciliare è l’assistente sociale titolare per territorio di competenza.

L’assistente sociale che ha in carico l’utente, dopo aver effettuato una valutazione multidimensionale, formula, con il consenso dell’utente e dei suoi familiari, se presenti, una proposta di piano d’intervento personalizzato, dove sono indicati i dati significativi, il tipo d’intervento da realizzare con la modalità e la frequenza, gli obiettivi e le modalità di verifica, e la trasmette all’Ufficio di Coordinamento Tecnico Sociale del Consorzio.

Il Coordinatore dei Servizi Sociali del COeSO attiva con richiesta, anche via e-mail o fax, al Presidente della Cooperativa l’intervento domiciliare specificando, attraverso la trasmissione di una scheda sintetica: i dati anagrafici, la situazione di convivenza, il grado di autonomia, le prestazioni da effettuare, l’orario e la durata dell’intervento, le modalità di verifica, i requisiti dell’operatore richiesto e quant’altro ritenuto utile alla conoscenza della situazione.

Il Coordinatore dei Servizi Sociali dell’azienda comunica tramite fax o e-mail, al Presidente della cooperativa l’interruzione definitiva del servizio, la sospensione superiore a 7 gg, nonché situazioni di riattivazione dell’intervento temporaneamente sospeso. L’assistente sociale comunica al coordinatore della cooperativa l’interruzione temporanea del servizio, inferiore a 7 gg. Nel caso in cui l’operatore domiciliare della cooperativa venga a conoscenza dell’interruzione temporanea dell’intervento domiciliare per particolari bisogni dell’utente (es. ricovero ospedaliero, allontanamento dal domicilio) è tenuto a darne immediata comunicazione all’assistente sociale di riferimento.

La cooperativa individua l’operatore da destinare al servizio domiciliare e lo comunica all’assistente sociale del COeSO che ha predisposto il PAP per l’attivazione dell’intervento.

L’assistente sociale avrà il compito di agevolare l’ingresso dell’operatore al domicilio dell’utente attraverso:

- un incontro preliminare in cui fornirà tutte le indicazioni che riterrà opportune per la realizzazione del PAP;
- la presentazione dell’operatore domiciliare al domicilio dell’utente. Durante la visita l’assistente sociale descriverà in maniera semplice e dettagliata le mansioni che l’operatore andrà a svolgere, comprese quelle che riguardano la pulizia dell’alloggio. Qualsiasi variazione del PAP è competenza dell’assistente sociale.

L’operatore domiciliare avrà il compito d’informare direttamente l’assistente sociale su qualsiasi problema rilevato con la massima tempestività. L’assistente sociale fornirà agli operatori immediate indicazioni per affrontare in maniera serena e costruttiva le difficoltà incontrate.

La cooperativa individua in maniera stabile gli operatori addetti all’assistenza da assegnare ad ogni comune al fine di garantire la continuità degli interventi e per favorire una programmazione e una verifica sistematica degli stessi. Soprattutto nelle situazioni complesse è opportuno prevedere periodicamente la rotazione del personale.

Spostamento

Le sedi in cui si effettuano le prestazioni sono costituite dal domicilio degli utenti, salvo quanto previsto al precedente art 5 , in relazione a temporanee presenze dell’utente in strutture.

Il tempo necessario al raggiungimento delle sedi di lavoro non può essere computato nell’orario delle prestazioni.

Per il raggiungimento delle sedi di lavoro o per spostamenti dovuti ad accompagnamento di utenti, gli operatori dovranno utilizzare mezzi di proprietà della Cooperativa escludendo il Consorzio da ogni responsabilità.

Il Consorzio si riserva la facoltà di richiedere agli operatori della Cooperativa la guida di automezzi di sua proprietà. Gli operatori dovranno, comunque, essere coperti da assicurazione a carico della Cooperativa.

Art 7

Personale addetto al servizio

La Cooperativa affidataria dovrà eseguire le attività e le prestazioni mediante idonea organizzazione e con proprio personale, capace e fisicamente valido, in possesso delle qualifiche professionali previste per ciascuna figura professionale individuata. Tale requisito dovrà essere garantito anche per il personale di riserva incaricato delle sostituzioni.

La Cooperativa, entro 20 gg. dall'affidamento, dovrà fornire dettagliato elenco nominativo, con rispettiva qualifica, del personale impiegato nel servizio nonché il nominativo del coordinatore/referente. Tale elenco dovrà essere tempestivamente aggiornato ad ogni variazione.

Le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza fatte dal Consorzio al coordinatore/referente designato dalla Cooperativa s'intendono come presentate direttamente alla Cooperativa

In caso di assenza o impedimento del coordinatore/referente, per ferie, malattia o altro motivo, la Cooperativa deve provvedere alla sua tempestiva sostituzione con un altro di pari professionalità.

La Cooperativa dovrà altresì fornire l'elenco del personale di riserva incaricato delle sostituzioni del personale titolare in caso di assenze e dell'eventuale personale volontario.

Il personale dovrà essere dotato di cartellino di identificazione con fotografia.

La Cooperativa deve mantenere la stabilità del rapporto tra operatore e utente al fine di instaurare e mantenere nel tempo un rapporto di fiducia. Il Consorzio si riserva di richiedere la sostituzione del personale di cui si verificasse l'accertata incompatibilità.

La Cooperativa dovrà assicurare al personale impiegato nell'attività adeguate e ricorrenti occasioni di formazione e di aggiornamento del personale (almeno 12 ore annue pro capite) sul programma concordato con il servizio sociale. La formazione dovrà porre particolare attenzione agli aspetti relazionali degli operatori con l'utenza

Art 8

Verifiche e controlli

La verifica tecnica delle prestazioni svolte dalla Cooperativa è effettuata dall'assistente sociale competente per territorio o con altre modalità definite dall'Ufficio di coordinamento attraverso visite domiciliari periodiche presso gli utenti oggetto dell'intervento e con riunioni periodiche con gli operatori della Cooperativa.

Gli operatori della Cooperativa dovranno partecipare alle riunioni programmate dal servizio sociale secondo le seguenti modalità di verifica del servizio:

- verifica periodica di programmazione generale del servizio
- verifica individuale sui piani d'intervento

In particolare l'operatore dovrà garantire anche le seguenti prestazioni:

- l'osservazione dell'utente e del suo contesto familiare e ambientale
- ulteriori informazioni sulla situazione dell'utente e del suo contesto familiare e ambientale
- ulteriori informazioni sulla situazione dell'utente e sull'evoluzione dell'intervento professionale
- la predisposizione degli elementi di valutazione per l'equipe di lavoro
- la valutazione periodica dei risultati ottenuti attraverso strumenti definiti.

Le ore impegnate dall'operatore per le riunioni saranno trascritte su apposito modulo e controfirmate dall'assistente sociale di competenza.

L'ufficio di coordinamento tecnico sociale del consorzio concorderà con il coordinatore/referente della Cooperativa riunioni con cadenza quindicinale/mensile per la verifica del corretto sviluppo dell'attività programmata.

La Cooperativa sarà tenuta a redigere mensilmente una relazione concernente:

- i dati sulle attività e gli interventi attivati, con una valutazione dei risultati raggiunti
- le ulteriori prestazioni da svolgersi nel periodo successivo ai fini della piena realizzazione del piano d'intervento
- le iniziative di formazione e aggiornamento professionale sostenute dagli operatori impegnati nelle attività di servizio

La Cooperativa sarà tenuta a trasmettere all'assistente sociale competente, mensilmente su apposito modello, gli interventi effettuati, con indicazione dei dati anagrafici, il domicilio dell'utente e la natura dell'intervento erogato, firmati dall'operatore interessato e controfirmati dall'utente stesso (o dal familiare delegato) per convalida.

Laddove sorgessero difficoltà o controversie, non riconducibili da parte della competente assistente sociale, le stesse dovranno essere segnalate all'Ufficio di Coordinamento tecnico sociale del Consorzio che informa tempestivamente la Cooperativa affinché adotti celermente i provvedimenti ritenuti necessari ad un corretto assolvimento delle prestazioni.

Nel caso d'inadempienze tali da compromettere la funzionalità degli interventi o di verificata e perdurante inadeguatezza degli operatori in relazioni alle mansioni previste il Consorzio ha facoltà di applicare quanto previsto agli artt. 13 e 14 del presente capitolato nonché di procedere alla risoluzione del contratto.

Art 9

Segreto professionale, segreto d'ufficio e trattamento dei dati personali

Il personale della cooperativa è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale, il segreto d'ufficio nonché la protezione dei dati personali, in osservanza del Dlgs 196/2003 e della deontologia professionale, ed è da considerarsi a tutti gli effetti come incaricato del trattamento dei dati relativi agli utenti con cui viene a contatto.

La cooperativa s'impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata.

La cooperativa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile del trattamento dati.

Art 10

Obblighi della cooperativa affidataria

La Cooperativa dovrà osservare nei riguardi del personale impiegato, tutte le leggi, i regolamenti e disposizioni dei contratti nazionali ed integrativi provinciale/aziendale: normativi, salariali previdenziali ed assicurativi disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria. Relativamente a quanto sopra l'aggiudicataria è tenuta, su richiesta del Consorzio, ad esibire la documentazione che attesti e comprovi quando sopra richiesto (libro matricola, modelli INPS, buste paga, ecc.).

La Cooperativa è tenuta, in forza del presente affidamento e limitatamente all'oggetto dello stesso, ad applicare le medesime condizioni contrattuali, economiche e lavorative al personale impiegato sia esso dipendente o socio lavoratore, nonché al rispetto di tutti gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei confronti dei dipendenti, soci e non, e del personale volontario operante quest'ultimo nei limiti del comma 5, art.2 L.381/91.

La Cooperativa aggiudicataria ha l'obbligo di assorbire nel proprio organico, senza periodo di prova, tutto il personale che risulta attualmente operante per il servizio oggetto dell'appalto ai sensi della vigente normativa mantenendogli operatori gli stessi livelli retributivi e di qualifica.

La cooperativa è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento delle attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni

La cooperativa s'impegna quindi a contrarre una copertura assicurativa specifica per i servizi oggetto dell'appalto a copertura dei danni che possono derivare agli operatori o che questi possono causare agli utenti e alle loro cose durante il periodo del rapporto contrattuale, comprese le attività esterne e la guida dei mezzi, esonerando la SA da ogni responsabilità al riguardo.

Le polizze assicurative R.C.T, R.C.O e R.C. auto devono prevedere ciascuna un massimale non inferiore a € 250.000,00 per ogni sinistro a persone e/o cose.

La cooperativa s'impegna a depositare copia delle polizze assicurative stipulate prima della stipula del contratto e a mantenere il massimale per tutta la durata del contratto. La SA si riserva di richiederne annualmente la visione.

La cooperativa in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e /o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati per omissione o negligenza dei dipendenti nell'esecuzione del servizio

La cooperativa aggiudicataria s'impegna ad osservare tutte le disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni degli operatori impiegati nell'esercizio dei servizi oggetto del presente appalto, nonché sul divieto d'intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro, e libera sin d'ora il COeSO da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni sul lavoro e/o da ogni altro danno che dovesse derivare dall'espletamento dei servizi affidati

Trattandosi di un servizio di pubblico interesse la cooperativa aggiudicataria assicura e garantisce l'erogazione delle prestazioni, limitatamente agli utenti per i quali sia previsto un servizio continuativo per l'intero arco della settimana, anche in presenza di agitazioni sindacali, vertenze aziendali ecc..nella misura prevista da eventuali accordi in applicazione della normativa sui servizi definiti come essenziali

Art 11

Corrispettivo delle prestazioni e modalità di pagamento

Il prezzo orario sarà quello risultante dal verbale di aggiudicazione. Tale prezzo s'intende onnicomprensivo di tutti i servizi, le prestazioni e le spese necessarie per la perfetta esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato

In caso di variazione dei servizi, in aumento o diminuzione, comportante la modifica del monte ore degli operatori impegnati il corrispettivo subirà delle variazioni proporzionali

Alla fine di ogni mese la cooperativa è tenuta a presentare all'azienda le fatture relative alle prestazioni eseguite

Le fatture dovranno essere distinte sulla base delle diverse tipologie di utenti:

- utenti anziani autosufficienti
- utenti anziani non autosufficienti
- utenti ADI
- utenti disabili
- utenti minori
- utenti in stato di bisogno

Le fatture dovranno essere corredate dai riepiloghi distinti per distretto di competenza, delle ore svolte mensilmente per singolo utente.

Il controllo della regolarità delle fatture avverrà da parte del competente servizio sociale del Consorzio mettendo a confronto, le ore servizio per singolo utente indicate dalla Cooperativa nei riepiloghi allegati alle fatture e le ore di servizio che risultano dai fogli presenza firmati dall'operatore, controfirmati dall'utente e verificati dall'assistente sociale.

Il Consorzio provvederà al pagamento entro 90 gg. dalla data di presentazione delle fatture.

Al presente appalto si applicherà il saggio degli interessi legali vigente al momento del verificarsi dell'inadempimento, in deroga a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n.231 del 2002.

Le suddette clausole saranno oggetto di esplicita sottoscrizione da parte dell'appaltatore ai sensi dell'art.1341 del c.c.

Art 12

Deposito cauzionale provvisorio e definitivo

La Cooperativa che intende partecipare alla gara dovrà costituire, in sede di presentazione dell'offerta, un deposito cauzionale provvisorio per un valore pari al 2% dell'importo base della gara, escluso IVA, pari a € 13.704,71 da effettuarsi secondo le modalità sottoindicate.

La Cooperativa che risulterà aggiudicataria della gara sarà invitata a costituire il deposito cauzionale definitivo per un valore pari al 5% dell'importo a base di gara, pari a € 34.261,77, a garanzia delle prestazioni previste dal contratto stesso.

La Cooperativa aggiudicataria è obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Consorzio abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro 30 gg dall'incameramento da parte del COeSO

La cauzione potrà essere costituita alternativamente:

- da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la tesoreria del COeSO , a titolo di pegno a favore dell'azienda
- da fideiussione bancaria rilasciata da un Istituto di credito
- da polizza/fideiussione assicurativa rilasciata da Compagnie di assicurazione autorizzate ai sensi di legge
- da polizza/fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze

La cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art 1957, c2, cc e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione definitiva sarà svincolata e restituita all'aggiudicatario al completamento degli obblighi contrattuali, dopo che sia intervenuto favorevolmente il controllo definitivo e sia stata risolta ogni eventuale contestazione.

La mancata costituzione della cauzione determina la revoca dell'affidamento da parte dell'azienda che provvederà ad affidare il servizio ad altra impresa e l'acquisizione della cauzione provvisoria

Art 13

Inadempimenti e modalità di contestazione

Qualora la Cooperativa non osservi qualsiasi prescrizione contenuta nel presente capitolato, il Consorzio, può contestare per scritto l'inadempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l'hanno determinato e fissare un termine non superiore a 7 giorni entro il quale dovranno pervenire le controdeduzioni scritte e/o dovranno essere rimosse le cause dell'inadempimento
Nell'ipotesi di:

- ritardi o mancata assunzione del servizio
- comportamenti tenuti nei confronti degli utenti e/o dei soggetti istituzionali di riferimento caratterizzati da imperizia, negligenza, inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni inerenti al servizio svolto
- utilizzo di personale privo di titolo specifico

Ove, a seguito dell'espletamento della procedura sopra descritta, venga accertato l'inadempimento, il Consorzio si riserva la facoltà di applicare una penale di € 150,00 per ogni giorno d'inadempienza, fermo restando l'obbligo di rimuovere la causa entro e non oltre 7 giorni dal momento della contestazione.

L'importo della penalità sarà detratto dai pagamenti mensili dovuti e dal deposito cauzionale definitivo.

E' fatta salva la possibilità di ricorrere, in caso di grave inadempimento, alla risoluzione del rapporto secondo quanto previsto al successivo art 13.

Art 14

Risoluzione del contratto

Il Consorzio può chiedere la risoluzione del rapporto:

- in qualunque momento dell'esecuzione, ai sensi dell'art 1671 del cc, per qualsiasi motivo tenendo indenne la Cooperativa delle spese sostenute, delle prestazioni eseguite e dei mancati guadagni
- per motivi di pubblico interesse
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione agli obblighi e alle condizioni contrattuali
- nei casi di subappalto non autorizzati dal Consorzio
- nel caso di applicazione di tre penali, di cui al precedente articolo, per una stessa violazione
- per ulteriore inadempienza dopo la comminazione di sei penalità, di cui al precedente articolo, complessive

- cancellazione della Cooperativa dagli Albi Regionali.

Nelle ipotesi sopra indicate la convenzione sarà risolta di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione scritta del Consorzio in forma di lettera raccomandata.

Il contratto potrà altresì essere risolto nel caso in cui il Consorzio per proprie insindacabili determinazioni, da comunicarsi alla Cooperativa con almeno tre mesi di anticipo, mediante raccomandata A/R, cessi il servizio oggetto del presente capitolato.

Art 15

Modifiche contrattuali

Nel corso dell'esecuzione del rispettivo contratto, il Consorzio si riserva il diritto di apportare modifiche e variazioni all'entità delle prestazioni oggetto del presente capitolato, nel limite di 1/5 in più o in meno del valore complessivo, senza che l'aggiudicataria possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere compensi ed indennità di sorta.

Art.16

Divieto di cessione dell'appalto e divieto di subappalto

E' vietata la cessione da parte dell'aggiudicatario dell'appalto sia totale che parziale, pena la risoluzione del contratto stesso ed il risarcimento dei danni subiti dall'amministrazione.

Non è consentita alcuna forma di subappalto.

Art 17

Clausola compromissoria

Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti in relazione alla interposizione e alla esecuzione del contratto dovrà essere risolta con giudizio arbitrale, ai sensi dell'art 806 e ss. del cpc

La richiesta di arbitrato deve essere inoltrata nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione scritta relativa alle decisioni dell'azienda, ovvero dalla data del verbale redatto in ordine alle conclusioni sulla materia controversa

Decorso inutilmente detto termine, le conclusioni dell'azienda s'intendono definitivamente accettate dalla cooperativa, che decade dal diritto di esercitare ogni impugnativa

Il collegio arbitrale giudicante sarà costituito a richiesta da una delle parti e sarà composto da n. 3 arbitri, dei quali uno nominato dall'azienda, uno dalla controparte, ed il terzo, con funzioni di Presidente, concordemente indicato dalle parti, o, in assenza, dal Presidente del Tribunale di Grosseto

Il collegio arbitrale svolgerà la propria attività in Grosseto, presso domicilio eletto dal Presidente e giudicherà secondo diritto e in via rituale

La decisione del collegio sarà pronunciata in Grosseto entro 90 gg. dalla nomina del Presidente

Le spese del procedimento vanno liquidate sulla base delle vigenti tariffe professionali

La decisione del collegio determinerà altresì la misura con la quale tali spese dovranno essere ripartite tra le parti, con esclusione della solidarietà per il pagamento delle stesse

Art 18

Giurisdizione ordinaria

La parte attrice ha facoltà di escludere la competenza arbitrale, ponendo la causa innanzi al giudice competente per materia e territorio

La parte convenuta nel giudizio arbitrale ha facoltà di escludere la competenza arbitrale. A questo fine, entro 30 gg. dalla notifica della domanda di arbitrato, deve notificare all'altra parte la sua determinazione e la parte attrice ove intenda proseguire il giudizio deve proporre domanda innanzi al giudice ordinario

Art 19

Oneri fiscali e spese contrattuali

L'I.V.A. è a carico del Consorzio. Tutti gli altri oneri tributari sono invece a carico della Cooperativa.

Sono inoltre a carico della Cooperativa tutte le spese relative al contratto.

Art 20

Rinvio

Per quanto non previsto nel presente capitolato si rinvia alle norme statali e regionali in materia di servizi socio assistenziali e di appalti di pubblici servizi in generale nonché alle altre disposizioni applicabili